



## TRIBUNALE DI MODENA

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati

Dott. Vittorio Zanichelli Presidente rel.

Dott.ssa Alessandra Mirabelli Giudice

Dott.ssa Valentina Giasi Giudice

nel procedimento C.P. 20/13 ha emesso il seguente

### DECRETO

Premesso che:

La CO.GE.S. S.R.L. ha presentato in data 27 marzo 2013 una domanda con riserva di concordato ai sensi del comma sesto dell'art. 161 l. fall.;

entro il termine concesso sono stati depositati il piano e la proposta;

il piano è di carattere liquidatorio e prevede l'incasso delle rate previste nel contratto di affitto del ramo di azienda avente ad oggetto l'assunzione di lavori di movimento o sbancamento terra, costituzione di rilevati in terra, sbancamenti, escavazioni in genere e simili, già stipulato alla data di presentazione della domanda con la neocostituita CLS s.r.l. e avente durata quinquennale, nonché l'incasso di crediti, il maggiore dei quali, contestato, nei confronti di Autostrade per l'Italia s.p.a. in relazione all'ampliamento e alla ristrutturazione di un'area di servizio autostradale;

l'orizzonte temporale per l'esecuzione del concordato è quinquennale in quanto l'incasso dell'ultima rata è previsto al termine del contratto di affitto appunto di tale durata e quello del credito di cui sopra viene ipotizzato nel 2017 in esito al giudizio di primo grado;

per quanto attiene, in particolare, al credito litigioso, si tratta della pretesa avanzata nei confronti della committente per risoluzione del contratto e richiesta di risarcimento danni per complessivi € 5.392.295,36, prudenzialmente ridotta, in sede di valutazione dell'attivo, ad € 2.078.414,11, somma corrispondente alla parte di credito ritenuta non contestabile; il giudizio è stato radicato avanti al Tribunale di Roma e la prima udienza è stata fissata per il 25 settembre 2013.

l'importo in questione è decisivo per la riuscita del concordato e il suo incasso deve necessariamente essere perseguito, posto che rappresenta quasi i due terzi dell'intero attivo.

Rilevato che:

la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite, 23/1/2013, n. 1521 ha tra l'altro affermato il principio secondo il quale nell'ambito del giudizio sulla fattibilità del piano di concordato riservato al giudice (valutazione sulla causa concreta) rientra anche controllo sul rispetto di uno dei requisiti del piano stesso costituito, oltre che dal "*riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato*", dalla circostanza che ciò avvenga "*in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti*" e ha ribadito, con riferimento al concordato con cessione dei beni, sempre in relazione alla necessaria

delibazione del tribunale in ordine alla fattibilità nei limiti in cui la Corte ritiene possibile e doveroso tale giudizio, *“la rilevanza del profilo relativo ai tempi di adempimento indicati dal debitore nella proposta e l'incidenza di detto aspetto sulla valutazione di quest'ultima nei suoi termini complessivi e quindi, per la parte di specifico interesse, sul giudizio di fattibilità del concordato”*;

se dunque la ragionevole durata del concordato non solo viene presidiata, quanto alla parte propriamente procedurale, dalla presenza di termini sia per la fase della domanda riservata (art. 161, c. 6) che per quella di omologazione della proposta (art. 181), ma anche per quanto attiene a quella esecutiva culminante con il completo adempimento è condizione di ammissibilità della domanda è inevitabile porsi la questione del parametro utilizzabile per la valutazione in concreto della domanda stessa sotto tale profilo;

poiché è plausibile ritenere, tenuto conto del consesso da cui la richiamata decisione promana, che l'utilizzo della locuzione *“tempi ragionevolmente contenuti”* non sia casuale e poiché la stessa richiama quella della *“ragionevole durata del processo”* ai fini dell'equa riparaione un elemento di valutazione può trarsi dalla disposizione dell'art. 2 della Legge l. 24/03/2001 n. 89, come modificato con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, a mente del quale *“Si considera rispettato il termine ragionevole se il procedimento di esecuzione forzata si e' concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si e' conclusa in sei anni”*; ciò premesso, deve ulteriormente osservarsi non solo che il concordato meramente liquidatorio è certamente comparabile, ai fini che qui interessano e nella sostanza, all'esecuzione forzata, non comportando adempimento diversi dalla mera cessione dei beni, ma che il termine di sei anni per le procedure concorsuali è stato presumibilmente dettato dal legislatore con riferimento soprattutto alla procedura fallimentare alla luce della giurisprudenza della Cassazione che per l'appunto era giunta a quantificare in sette anni la ragionevole durata di una procedura particolarmente complessa (*ex multis*: sez. VI, 7/6/2012, n. 9254) e in cinque anni lo standard per un fallimento di media complessità (sez. VI, 28/5/2012, n. 8468);

a ciò deve aggiungersi che pare logico partire dal presupposto che ogni istituto concorsuale abbia proprie peculiari finalità e che pertanto fallimento e concordato preventivo non debbano essere sovrapponibili quanto all'utilizzo con la conseguenza che perché un concordato realizzi la sua funzione e quindi la sua causa concreta (per utilizzare le categorie richiamate dalle Sezioni Unite nella citata decisione) sia conforme a quella legale è necessario prospetti una soluzione della crisi diversa in relazione all'aspetto in discussione da quella propria del fallimento, *id est*, per rimanere al concordato liquidatorio, a parità di altre condizioni consenta una liquidazione in tempi abbreviati;

in base alle esposte considerazioni pare potersi trarre la conclusione che se il termine qualificabile come ragionevolmente contenuto per una procedura concordataria non può essere prospetticamente lo stesso di quello della alternativa fallimentare può allora avvicinarsi al termine massimo indicato dal legislatore per i concordati in continuità aziendale che prevedano un piano particolarmente complesso e che per la loro natura necessitano di

un orizzonte temporale non limitato, ma debbono invece concludersi in tempi decisamente più ristretti i concordati meramente liquidatori;

la richiamata condizione di ammissibilità della domanda presentata dalla CO.GE.S. allora certamente non sussiste in quanto l'ultimazione dei pagamenti coincide con la fine del contratto di affitto che ha durata quinquennale e comunque è solo dopo quattro anni che potrebbe essere definita, secondo il piano, la causa che dovrebbe consentire l'incasso dell'importo che rappresenta da solo larga parte dell'attivo;

non può non ulteriormente rilevarsi, comunque, quanto al previsto momento di definizione del contenzioso in essere, non solo che la comunicazione in atti del legale della CO.GE.S. se conferma la probabilità di esito positivo della controversia nulla dice invece in ordine ai tempi di definizione, che oltretutto sono stati indicati nel piano con riferimento alla sola data presunta della sentenza di primo grado, ma anche che l'attestazione sotto tale profilo appare carente nella motivazione, posto che, dopo aver correttamente rilevato la "criticità" della voce dell'attivo e dei "tempi giudiziari" e quindi la presenza di "elementi aleatori" a causa delle incertezze oggettive sull'esito e sui tempi del giudizio, si limita a concludere che si "può ragionevolmente contare in relazione sia all'ammontare che alla tempistica esposta nel piano".

Ritenuto che gli elementi sopra indicati costituiscano ragione di inammissibilità della proposta e che gli atti debbano essere trasmessi al tribunale fallimentare per la valutazione dell'istanza già depositata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la proposta di concordato come sopra presentata; dispone la trasmissione degli atti al tribunale fallimentare.

Modena, 13 giugno 2013

Il Presidente rel. est.

*Dott. Vittorio Zanichelli*

